

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Associazione Italiana Maria Antonietta”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Associazione Italiana Maria Antonietta", apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in via Cogne 45 - 40026 - Imola (BO), ed è nata grazie all'iniziativa di SOLACINI CLAUDIA, RONDONI AGNESE, DALLI CARDILLO JESSICA, ARIVELLA ANNA.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4) L'Associazione si pone come scopo statutario e attività istituzionale:

- la promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte del XVIII secolo, con particolare riferimento al lasso di tempo in cui visse la regina Maria Antonietta di Francia (1755-1793);
- la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, mostre munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla effettiva data di iscrizione), di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

I soci si suddividono in:

- Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione;
- Soci Onorari, persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione;
- Soci Ordinari, coloro che, mediante versamento della quota annuale, richiedano l'iscrizione in seguito approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea Generale dei Soci
2. Presidente
3. Vice Presidente
4. Segretario
5. Tesoriere

ART. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, accompagnato dal segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, possono essere lette e consultabili da parte di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci (non importa quale sia il numero) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato un sostituto mediante votazione.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART.18) Il segretario viene eletto tra i Soci Fondatori dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) elargizioni in danaro, le donazioni e lasciti;
- E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- F) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il

rendiconto economico finanziario, oltre a una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART. 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre a essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane consultabile presso la sede legale dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 24) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

(Claudia Solacini)

(Agnese Rondoni)

(Jessica Dalli Cardillo)

(Anna Arivella)